

Oggetto: approvazione firma del contratto repertorio n. 4491 del 29.12.1998 tra la Regione Lazio e l'IBM Italia S.p.a.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il contratto per la fornitura di servizi professionali da parte dell'IBM Italia S.p.a. approvato con D.G.R. n. 7392 del 15.12.1998;

VISTE le firme apposte dal legale rappresentante dell'IBM Italia S.p.a. e dell'Assessore alle Risorse e Sistemi su delega del Presidente della Giunta regionale in data 29.12.1998 e verificata la rispondenza delle medesime al testo approvato con la suddetta deliberazione di Giunta regionale n. 7392 del 15.12.1998;

RITENUTO di dover perfezionare l'atto in argomento conferendo, con l'approvazione, l'elemento sostanziale e costitutivo del vincolo giuridico;

VISTA la Legge del 15.05.1997, n. 127;

VISTI gli art. 13 del R.D. n. 2440 del 18.11.1923 e art. 35 della L. 335 del 19.05.1976;

DELIBERA

- di approvare e rendere eseguibile il contratto sottoscritto allegato e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, repertorio n. 4491 del 29.12.1998 cui in premessa.

Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi della Legge del 15.05.1997, n. 127.

IL PRESIDENTE: f. to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE

01 MAR. 1999

IBM Italia

532
46-2-1998

REPERTORIO n. 4491
del 29.12.1998

IBM Italia S.p.A.
Cap. L. 700.000.000.000
Reg. Imprese Milano n. 334553
Cod. Fisc. 01442240030
Partita IVA 10914660153
Sede Soc.: Via Tolmezzo, 15 - Milano

Accettazione
della Proposta per la Fornitura di Servizi Professionali IBM N. S0332555
Contratto per la fornitura di Servizi Professionali IBM

IBM Italia S.p.A.
Filiale EE.TT. Centro Sud
Via Sciangai, 53
00144 ROMA

Spettabile
Regione Lazio
Via R.R. Garibaldi
00144 ROMA

(qui di seguito "Impresa")

(qui di seguito "Amministrazione")

Con la presente Vi proponiamo, ai termini ed alle condizioni di seguito stabiliti, la fornitura di Servizi Professionali IBM.

T R A

la Giunta Regionale del Lazio, che nel contesto del presente Atto è indicato più brevemente con la parola "Amministrazione", rappresentata dall'Assessore alle Risorse e Sistemi Avv. Vincenzo Pizzutelli nato a Frosinone il 1 febbraio 1938, nella sua qualità di rappresentante legale dell'Amministrazione

E

la IBM Italia S.p.A. che nel contesto del presente Atto è indicata più brevemente con la parola "Impresa", rappresentata da Oscar Mazzarella nato a Napoli il 5 Marzo 1952, giusta l'atto di procura in data 1 ottobre 1997 allegato "L" del n.93244/8429 di repertorio Notaio Tremolada, e che a tutti gli effetti del presente Atto, elegge il domicilio legale in Milano, Via Tolmezzo n. 15 (partita IVA n. 10914660153).

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

PREMESSA

Il Sistema di Controllo Direzionale per l'Amministrazione Regionale costituisce l'oggetto del presente contratto. Esso nasce dalla volontà delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio e della IBM Italia di progettare e realizzarlo congiuntamente. Tale progetto è costituito dalle seguenti macrofasi, corrispondenti a due contratti separati:
1. Parte COMUNE, che prevede la progettazione e la realizzazione del modello generalizzato di Controllo Direzionale;
2. Parte SPECIFICA, che prevede l'adattamento del suddetto modello generalizzato alle esigenze di ogni singola Regione.

Oggetto del presente contratto è solamente la Parte Comune descritta al punto 1.

Stampa circolare: REGIONE DEL LAZIO
Firma: [Firma illeggibile]
COPIA CONFORME

Per tale progetto sono stati effettuati una serie di incontri per definire gli obiettivi e le modalità del progetto, meglio descritto nell'Allegato al presente contratto.

Art. 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del presente Contratto è la fornitura di:

1. Servizi di progettazione e realizzazione della sola Parte Comune;
2. Servizi professionali di Consulenza;
3. Servizi di Formazione.

L'Allegato al presente contratto definisce in dettaglio i contenuti del progetto, il servizio prestato dall'Impresa, i metodi di espletamento dello stesso e le attività di competenza dell'Amministrazione.

In Allegato è anche riportato l'elenco degli eventuali Materiali che l'Impresa consegnerà all'Amministrazione in esecuzione del Contratto.

Dal canto suo l'Amministrazione garantisce di avere il diritto di disporre dei Materiali che eventualmente fornirà all'Impresa per l'esecuzione del servizio.

Le parti espressamente concordano che l'Impresa potrà, previa autorizzazione dell'Amministrazione, subappaltare in parte l'esecuzione del presente Contratto, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente.

Resta inteso che nei confronti dell'Amministrazione, l'Impresa sarà comunque l'unica responsabile della esecuzione degli impegni assunti con il presente Contratto. Peraltro quanto in esso previsto relativamente al personale dell'Impresa che darà esecuzione al Contratto si intende applicabile anche al personale della Ditta subappaltatrice.

Art. 2

EFFICACIA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha efficacia a partire dalla data in cui viene sottoscritto da entrambe le parti oppure, la data di comunicazione di avvenuta approvazione da parte degli organi di controllo;

Il contratto durerà fino al completamento del servizio, come riportato in Allegato.

Qualora il servizio non venisse terminato entro 3 mesi dalla data prevista nel relativo Allegato, per cause non imputabili all'Impresa, il presente Contratto si intenderà risolto, applicando quanto previsto all'Articolo "Disposizioni Generali".

Art. 3

IMPORTO CONTRATTUALE E PAGAMENTI

L'importo contrattuale è di Lit. 164.000.000 (centosessantaquattromilioni) più IVA.

Sono a carico dell'Impresa tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo di rivalsa.

Il pagamento dei corrispettivi sarà eseguito dall'Amministrazione a favore dell'Impresa, entro 30 giorni dalla data di emissione, da parte dell'Impresa, della relativa fattura, secondo il seguente piano:

- L.110.000.000 (centodiecimilioni) alla fine della progettazione del modello analitico dei dati
- L.54.000.000 (cinquantaquattromilioni) al completamento della fornitura.

COPIA CONFORME

Art. 4
RISERVATEZZA

Il personale dell'Impresa e delle eventuali Consociate utilizzerà i dati messi a disposizione dall'Amministrazione e dalla stessa indicati come dati riservati, con lo stesso grado di cura e discrezione usato per informazioni analoghe dell'Impresa.

Tuttavia l'Impresa non sarà tenuta a mantenere riservato qualsiasi dato che sia già disponibile o che divenga disponibile al pubblico o che già in precedenza fosse in possesso dell'Impresa o che sia stato sviluppato dall'Impresa in modo autonomo, al di fuori dell'ambito del presente Contratto o che sia ottenuto da terzi a valido titolo.

Art. 5
PROPRIETÀ DEI MATERIALI

- a. Il termine "Materiali" comprende, a titolo non limitativo, Programmi, strumenti di programmazione, documentazione, prospetti, disegni, o altri studi o rapporti in forma scritta.
- b. L'Impresa consegnerà all'Amministrazione i Materiali specificati in Allegato.
- c. L'Amministrazione sarà titolare di diritti d'autore su tutti i Materiali identificati in Allegato come "Materiali dell'Amministrazione".
- d. Tuttavia l'Impresa e le sue Consociate avranno il diritto, senza obbligo di pagamento e rendiconto, di riprodurre e utilizzare per uso interno tali Materiali, di farne Opere Derivate, di commercializzare e sublicenziare tali Opere Derivate e di distribuirne copie.
- e. L'Impresa o i suoi subfornitori manterranno la proprietà dei diritti d'autore su tutti i Materiali che non sono identificati come "Materiali dell'Amministrazione".

Tuttavia l'Amministrazione avrà la proprietà delle copie di questi Materiali consegnate dall'Impresa.

L'Amministrazione avrà il diritto di riprodurli e di prepararne Opere Derivate per solo uso interno.

Art. 6
INVENZIONI

Con il termine "Invenzione" si intende qualsiasi idea, concetto, know-how o tecnica originati dall'una o dall'altra parte, o congiuntamente, nella esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto e per la quale venga depositata una domanda di brevetto.

La parte che ha fatto una Invenzione, ne conserva la proprietà e concede all'altra una licenza non esclusiva, irrevocabile e gratuita, per tutto il mondo, su tale Invenzione, sulle relative domande di brevetto e sui brevetti concessi.

Se l'Invenzione, invece, è fatta congiuntamente dalle parti, la proprietà dell'Invenzione, delle relative domande di brevetto e i brevetti concessi saranno di proprietà di entrambe le parti: ciascuna parte potrà usare l'Invenzione, disporne liberamente e concedere licenze a terzi, senza obbligo di rendiconto e senza pagamento alcuno all'altra parte.

Ciascuna parte potrà estendere le licenze ottenute alle proprie Consociate.

Art. 7
RESPONSABILITÀ

L'Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia, oltre quelle espressamente previste nel presente Contratto, fatti salvi i limiti inderogabili di legge.

L'Amministrazione conviene che il limite massimo di responsabilità dell'Impresa per danni di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo, conseguenti o connessi alla prestazione dei servizi

oggetto del presente Contratto, sarà costituito da un ammontare pari a quanto già pagato dall'Amministrazione.

L'Amministrazione conviene inoltre che l'Impresa non sarà responsabile in nessun caso per qualsiasi pretesa avanzata da terzi contro l'Amministrazione stessa.

La IBM, con il presente contratto, non presta alcun servizio relativo alle esigenze connesse con l'Anno 2000 né rilascia alcuna dichiarazione circa la "conformità all'Anno 2000" dei Prodotti non IBM.

È responsabilità dell'Amministrazione verificare i suoi sistemi attualmente utilizzati e intraprendere le azioni opportune per migrare verso sistemi "conformi all'Anno 2000".

L'Amministrazione, per determinare se i Prodotti IBM contemplati nel Servizio sono o meno "conformi all'Anno 2000" può far riferimento alle Specifiche del Prodotto IBM o al seguente sito Internet della IBM: ["http://ibm.com/year2000"](http://ibm.com/year2000).

Art. 8

OBBLIGHI DELL'IMPRESA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

L'Impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, che sono impiegati nelle prestazioni oggetto del presente Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

L'Impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa per tutto il periodo di validità del presente Contratto, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Amministrazione, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, nel massimo, al 20% (venti per cento) dell'importo del corrispettivo globale mensile del presente Contratto. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'Ispettorato predetto avrà dichiarato che l'Impresa si sia posta in regola; l'Impresa non potrà vantare diritto alcuno per il pagamento ritardato in conformità al presente articolo.

Art. 9


DISPOSIZIONI GENERALI

In considerazione del fatto che il personale dell'Impresa che esegue i Servizi previsti dal presente Contratto possa fornire simili attività e servizi ad altri, il presente Contratto non costituirà impedimento per l'Impresa all'esecuzione di simili servizi o limitazione all'uso di detto personale.

Per lo svolgimento dei Servizi che debbano svolgersi presso l'Amministrazione, il personale dell'Impresa avrà libero accesso ai locali ed alle macchine, rispettando ogni eventuale norma di sicurezza prescritta dall'Amministrazione.

L'Amministrazione potrà risolvere il presente Contratto, mediante preavviso scritto di trenta giorni.

L'Amministrazione conviene di pagare all'Impresa la quota parte del prezzo relativo ai servizi forniti sino alla data di risoluzione, e le somme eventualmente pretese dai subfornitori e che



COPIA CONFORME

Handwritten signature and date: 20/1/00

l'impresa fosse tenuta a pagare in base ad eventuali Contratti con essi stipulati, trattenendo tutti i materiali già sviluppati dall'impresa.

**Art. 10
CAUZIONE**

In conformità con l'Art. 54 del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato, l'Impresa depositerà una cauzione mediante fideiussione bancaria, pari al 1% (unper cento) dell'importo previsto nel presente Contratto. Tale cauzione sarà costituita alla data in cui il contratto è firmato da entrambe le parti e sarà svincolata su richiesta dell'Impresa alla sua scadenza.

**Art. 11
CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Roma.

* * *

Rimaniamo in attesa di Vostra comunicazione di accettazione, anche ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Data 29.12.1998

PER L'IMPRESA


Il

Firma *Andrea Macchetto*

Vincenzo Finfelli

**REGIONE LAZIO
GIUNTA REGIONALE**

Autenticazione di copia (art. 15 R.D. 20-5-1924 n. 827 e art. 14 legge n. 11980 n. 15). Attesto che la presente copia, emessa di n. *100000* facciale, è conforme al suo originale.



UFFICIALE ROGANTE

Paolo Falca



[Handwritten mark]

COPIA CONFORME